



A.N.A.M.

ACCADEMIA NAZIONALE ACCONCIATORI MODA

STATUTO NAZIONALE

INDICE

TITOLO I- DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA – SCOPO

Pag. 4

Art. 1.1 Costituzione. denominazione

Art. 1.2 Definizione

Art. 1.3 Sede

Art. 1.4 Simbolo grafico distintivo - modalità d'uso registrazione di tutela e rivalsa contro danni

Art. 1.5 Finalità ed iniziative per il relativo conseguimento

TITOLO II - DEI SOCI

Pag. 6

Art 2.1 Tipologia dei Soci

Art. 2.2 Diritti e doveri del socio

Art. 2.3 Recesso ed esclusione del socio

TITOLO III - GLI ORGANI SOCIALI DIRIGENZIALI

Pag. 8

Art. 3.1 Gli Organi dirigenziali

Art. 3.2 Congresso nazionale

Art. 3.3 Il Consiglio nazionale

Art. 3.4 Il Comitato direttivo nazionale

Art. 3.5 Il Presidente nazionale

TITOLO IV- GLI ORGANISMI TERRITORIALI E FUNZIONALI

Pag. 10

Art. 4.1 Organismi territoriali

Art. 4.2 Gli Organismi funzionali

Art. 4.2 .1 L'Ufficio di presidenza

Art. 4.2.2 Le tre Commissioni

Art. 4.2.3. La Segreteria nazionale

Art 4.2.4. La Tesoreria nazionale

Art. 4.2.5. Il Comitato didattico nazionale

Art. 4.2.6. Comitato tecnico-artistico nazionale


Art. 4.2.7 Gruppo di ricerca professionale (Gruppi di lavoro)

Art. 4.2.8 Collegio dei revisori dei conti

Art. 4.2.9. Il Collegio dei probiviri

Art. 4.3 Particolarità riguardante gli organi e gli organismi

<u>TITOLO V- DELLE RISORSE ECONOMICHE</u>	Pag. 14
Art. 5.1 Le risorse economiche	
Art. 5.2 Il Rendiconto	
<u>TITOLO VI- VARIAZIONI ED INTEGRAZIONI DELLO STATUTO E DEL REGOLAMENTO GENERALE</u>	Pag. 15
Art. 6.1 Variazioni dello Statuto	
Art. 6.2 Variazioni al Regolamento Generale nazionale	
Art. 6.3 Regolamenti integrativi specifici	
<u>TITOLO VII-DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI</u>	Pag. 16
Art. 7.1 Infrazioni alle norme dello Statuto ed annesso regolamento Generale	
<u>TITOLO VIII- DELLO SCIoglIMENTO DELL'A.N.A.M.</u>	Pag. 16
Art. 8.1 Lo scioglimento dell'associazione	
<u>TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI</u>	Pag. 16
Art 9. 1 Rinvio al Regolamento interno per quanto non previsto dallo Statuto	
Art. 9.2 Ricorso alla legislazione nazionale per quanto non previsto o omesso	



TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO

Art. 1.1 Costituzione. denominazione

E' costituita nel rispetto del codice civile l'A.N.A.M. (Accademia Nazionale Acconciatori Moda).

Tale denominazione dovrà essere utilizzata in qualsiasi rapporto con i soggetti terzi.

Art. 1.2 Definizione

L'A.N.A.M. è una associazione autonoma e indipendente.

L'Associazione è prevalentemente costituita dai soci che aderiscono ai centri in attività nel territorio nazionale, come sedi periferiche dell'A.N.A.M., ad essa aderenti e da essa riconosciuti.

E' strutturata e regolamentata secondo i principi della rappresentatività democratica senza alcun particolare orientamento di tipo e natura politico, ideologico, religioso e sindacale. Rifiuta ogni discriminazione di sesso, culto, razza, opinione, etc. ed adegua il suo operare al totale rispetto delle leggi, normative e regolamenti vigenti nello Stato Italiano, sia di carattere civilistico che penalistico, nonché di specifica attinenza al settore dell'acconciatura. La durata e quindi, la scadenza dell'A.N.A.M. sono fissate a tempo indeterminato.

Art. 1.3 Sede

L'A.N.A.M. individua la propria sede legale con deliberazione assunta con la maggioranza assoluta del Comitato Direttivo Nazionale. La sede può cambiare, purchè rimanga nel territorio nazionale e l'eventuale cambiamento della sede non comporta modifiche statutarie.

Art. 1.4 Simbolo grafico distintivo - modalità d'uso registrazione di tutela e rivalsa contro danni

Il simbolo dell'A.N.A.M. è costituito dalla testa della "Venere" del Botticelli sul lato sinistro affiancata alla testa del "David" di Michelangelo sul lato destro. Il simbolo grafico sopra descritto, formante il Marchio o Logotipo dell'associazione, è sottoposto, per deliberazione del XV Congresso Nazionale di delegati dei Centri Soci, quale Organo in ciò competente e per i poteri ad esso conferiti, avvenuta in data 11 e 12 aprile 1999, a registrazione, presso il competente ufficio, per la tutela del diritto di proprietà spettante all'A.N.A.M., e contro usi e connesse modalità, da questa non consentiti, impropri e lesivi del suo buon nome ed immagine di riconosciuto prestigio. Per modalità d'impiego del Marchio o Logotipo A.N.A.M. s'intende: concessione a titolo gratuito alle Unità periferiche dell'A.N.A.M. previa loro formale richiesta per essere utilizzato dagli stessi soci nella loro carta intestata, nella modulistica e stampati in genere, indipendentemente dal supporto usato, nonché per rafforzare l'effetto pubblicitario e promozionale di manifestazioni indette e svolte per il conseguimento delle finalità, sociali ed associative. La riproduzione del

Marchio può essere effettuata senza vincoli di dimensione e colore, tuttavia nell'assoluto rispetto dei caratteri, delle proporzioni e della completezza iconografica. Per casi eccezionali in cui sussistano limiti di spazio o di altra natura del supporto, la sede periferica dovrà richiedere all'A.N.A.M. ed ottenere formale autorizzazione altrettanto eccezionale e quindi per uso limitato allo specifico impiego ed occasione.

L'uso indebito ricorre allorché un soggetto, singolo o collettivo, si fregia del Marchio in parola per darsi identica od anche analoga denominazione in qualsivoglia forma e supporto di comunicazione per sfruttare il buon nome e l'immagine di riconosciuto prestigio per l'A.N.A.M. quale sua unica proprietà. L'uso non autorizzato si configura allorché non sussista una preventiva autorizzazione scritta da parte dell'A.N.A.M. in quanto l'impiego del Marchio potrebbe attestare contraddizione o contrasto alle finalità associative o pregiudizio, diretto od indiretto, al buon nome ed immagine riconosciuta di prestigio dell'Associazione. L'uso improprio e lesivo del buon nome e dell'immagine di riconosciuto prestigio dell'A.N.A.M., ricorre in caso di riproduzione infedele o storpiante ed, ancora, in caso di associazione alle comunicazioni di iniziative dai contenuti, finalità e modalità, sia operative che relazionali, in contrasto con quelle proprie dell'A.N.A.M. e riportate nel presente Statuto ed annesso regolamento attuativo. Contro tali usi, contrari alla volontà e agli interessi dell'A.N.A.M., questa avrà facoltà di adire tutte le vie, legali comprese, per ottenere l'immediata dismissione degli stessi e la contestuale rivalsa, anche di natura pecuniaria, dei danni materiali e immateriali conseguentemente ad essa recati e dalla stessa subiti.

Art. 1.5 Finalità ed iniziative per il relativo conseguimento

L'A.N.A.M. si propone di contribuire all'elevazione culturale, morale, tecnica e professionale dei suoi soci.

L'A.N.A.M. favorisce lo scambio e l'acquisizione di informazioni ed esperienze idonee a far conseguire ai propri associati e, per loro tramite, anche ai colleghi ancora non associati, la massima qualificazione e il miglior apprezzamento della clientela

dei vari operatori di specifico mercato e della pubblica opinione; essa si impegna perciò a promuovere, stimolare ed incentivare:

- 1) la costituzione, nell'ambito di ciascuna provincia del territorio nazionale, di Centri Soci con attività prevalentemente impegnata nella formazione, qualificazione, specializzazione, aggiornamento e capacità di docenza di professionisti dell'Acconciatura;
- 2) il conseguente studio, la formulazione e l'attuazione di programmi pedagogico didattici dai contenuti e dalla metodologia di netta avanguardia, idonei al conseguimento, da parte degli interessati, di detti livelli di professionalità nel più breve tempo possibile e con piena autonomia progettuale e operativa;
- 3) l'ideazione e l'organizzazione di Convegni, Seminari, Congressi e qualunque altro tipo di contatto, incontro ed iniziativa, anche in collaborazione, senza alcuna pregiudiziale discriminazione, con qualunque organizzazione: artistica, sindacale, culturale, etc, operante in Italia e in qualunque altro Paese del Mondo. Il tutto in osservanza alla soprarichiamata condizione della coincidenza o, perlomeno, affinità di scopi e procedure;
- 4) l'ideazione e l'organizzazione di manifestazioni di carattere dimostrativo e competitivo di qualunque livello per stimolare, attraverso il confronto individuale diretto fra gli operatori, la ricerca evolutiva dell'acconciatura sia sul piano tecnico che su quello artistico e del gusto;

5) la partecipazione ai campionati europei e mondiali di acconciatura femminile e maschile, tramite la formazione di una squadra, appositamente addestrata ed allenata, costituita dagli associati meglio classificati nelle varie competizioni nazionali ed internazionali a ciò preposte dagli organismi di categoria;

6) la stipula di accordi di collaborazione, sempre a condizione di coincidenza o perlomeno affinità di obiettivi e prassi, coi seguenti Enti:

a) organizzazioni sindacali di categoria operanti nel territorio italiano e comunque senza precostituite preferenze o discriminazioni di alcun tipo;

b) organizzazioni e associazioni artistiche similari operanti in Italia e/o all'estero;

c) qualunque azienda di produzione e distribuzione commerciale, di settore, e non, impegnata nella progettazione e successiva attuazione di programmi e relative iniziative di reciproca utilità.

TITOLO II - DEI SOCI

Art 2.1 Tipologia dei Soci

Sono ammessi a far parte dell'A.N.A.M. tutte le donne e gli uomini che accettino gli articoli dello Statuto e del Regolamento interno, che condividano gli scopi della stessa e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.

I soci dell'A.N.A.M. sono riconosciuti tali per atto formale tramite rilascio, da parte della Segreteria nazionale, di un apposito documento dichiarativo, firmato dal Presidente nazionale.

Per essere ammesso all'A.N.A.M., ciascun aspirante socio dovrà inoltrare domanda scritta con cui richiede l'iscrizione all'associazione e nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni di legge, tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione, previo assenso scritto del socio, come per legge.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Comitato direttivo nazionale ed approvata in sede di rendiconto, al rispetto dello Statuto e del Regolamento interno.

La quota associativa è intrasmissibile.

Vi sono diverse tipologie di soci:

- Soci fondatori: coloro i quali hanno dato vita all'A.N.A.M. sia singolarmente, sia organizzati collettivamente in un Centro soci.

- Soci effettivi: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al proprio Centro soci e, per suo tramite, al Comitato direttivo nazionale. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale.

- Soci allievi: coloro che frequentano i corsi di formazione dei centri iscritti all'ANAM Nazionale, in possesso delle caratteristiche per l'esercizio dell'attività di acconciatore e che aspirano a conseguire una preparazione tecnico/professionale.

- Soci onorari: coloro i quali, anche al di fuori dell'esercizio della professione di acconciatore, risultano aver contribuito con interventi particolarmente significativi nel campo dell'evoluzione culturale, tecnico artistica a favore degli appartenenti all'A.N.A.M., e, di conseguenza, all'incremento del prestigio della sua immagine.

- Soci sostenitori: coloro i quali hanno contribuito mediante contributi ed elargizioni di natura economica o di altra utilità all'attività e allo sviluppo dell'A.N.A.M.

L'ammontare della quota annuale è stabilita dal Comitato direttivo nazionale in sede di approvazione del rendiconto.

Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite. L'associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 2.2 Diritti e doveri del socio

I soci aderenti all'associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto:

Il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata.

L'associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati.

Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, rendiconti e registri dell'associazione. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art. 2.3 Recesso ed esclusione del socio

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al coordinatore del Centro Socio di appartenenza o al Comitato direttivo nazionale.

Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.


Il socio può essere escluso dall'associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dalle norme del presente Statuto o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa. L'esclusione del

socio è deliberata dal Comitato direttivo nazionale su proposta del Centro Socio di appartenenza. Deve essere comunicata per iscritto (fax, mail e/o Mail PEC) al medesimo socio insieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione.

Nel caso sussistano inderogabili ragioni d'urgenza, l'esclusione può essere decisa dal Presidente nazionale, ma deve essere ratificata dal Comitato direttivo nazionale.

Avverso provvedimenti di esclusione è possibile proporre ricorso al Collegio dei probiviri nel termine di 30 giorni dalla data della sanzione.

I soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati né possano vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.



TITOLO III - GLI ORGANI SOCIALI DIRIGENZIALI

Art. 3.1 Gli Organi dirigenziali

Gli organi Dirigenziali dell'A.N.A.M. sono:

- a) Il Congresso nazionale dei delegati dei Centri Soci;
- b) Il Consiglio nazionale;
- c) Il Comitato direttivo nazionale;
- d) Il Presidente nazionale;

Art. 3.2 Congresso nazionale

Il Congresso Nazionale dei delegati è l'Organo Dirigenziale supremo dell'A.N.A.M.

Esso è costituito dall'assemblea dei delegati eletti 1 ogni 10 iscritti secondo le modalità previste nel regolamento congressuale.

L'assemblea in seduta ordinaria si riunisce ogni 4 anni ed è indetta su decisione del Comitato Direttivo Nazionale che ne stabilisce luogo, data e durata dei lavori.

La convocazione formale del congresso spetta al Presidente Nazionale a mezzo comunicazione scritta (fax mail pec) diretta ai Centri soci almeno 45 giorni prima del congresso.

Sulla lettera di convocazione deve essere fornita l'indicazione della data, del luogo e dell'ordine del giorno del congresso.

L'assemblea straordinaria è indetta su richiesta di almeno i 2/3 dei componenti il Comitato Direttivo Nazionale con le medesime formalità prescritte per la convocazione della assemblea ordinaria.

L'assemblea in seduta ordinaria e in seduta straordinaria decide a maggioranza semplice con la presenza in prima convocazione della maggioranza assoluta degli aventi diritto; in seconda convocazione qualunque sia la presenza dei delegati.

Il Congresso elegge tra i delegati presenti un suo Presidente che presiede e coordina i lavori dell'assemblea.

Il Congresso elegge il Presidente nazionale ed il Comitato direttivo nazionale.

Ogni singolo Centro facente parte di un Comitato Regionale, il quale avrà l'obbligo di accettarlo, quando in regola con tutti i suoi adempimenti statutari, potrà avere diritto e decidere liberamente di candidare

almeno un proprio nominativo per poter avere la possibilità di essere eletto dal Congresso per rappresentare la propria Regione di appartenenza, visto che il regolamento indica ai Comitati Regionali di avere un minimo di nominativi, ma non un massimo limitativo.

Art. 3.3 Il Consiglio nazionale

Il Consiglio Nazionale è l'organo intermedio tra il Congresso ed il Comitato direttivo nazionale.

Il Consiglio nazionale è costituito dai Presidenti dei Centri soci, dai membri del Comitato direttivo nazionale, dai Presidenti del Comitato direttivo nazionale, dai

Presidenti dei Comitati Regionali; dal Direttore didattico nazionale, dai Direttori tecnico-artistici nazionali (sett. maschile e femminile) e dal responsabile dei Gruppi di lavoro.

Il Consiglio Nazionale si riunisce in sede ordinaria a metà del quadriennio intercorrente tra il Congresso nazionale ed il successivo, su decisione del Comitato direttivo nazionale che ne stabilisce il luogo, la data e l'oggetto dei lavori.

La convocazione formale spetta al Presidente nazionale a mezzo comunicazione scritta (fax, mail, PEC) da inviarsi almeno 45 giorni prima la data del Consiglio. Sulla lettera di convocazione deve essere fornita l'indicazione della data, del luogo e dell'ordine del giorno del Consiglio.

Il Consiglio può riunirsi anche in seduta straordinaria quando lo richiedono almeno i 2/3 dei componenti il Comitato Direttivo Nazionale. Il Consiglio in seduta ordinaria e straordinaria si riunisce con le stesse modalità di funzionamento previste per l'assemblea congressuale anche nella modalità da remoto.

Art. 3.4 Il Comitato direttivo nazionale

Il Comitato direttivo nazionale è l'organo attuativo, per il mandato quadriennale conferitogli dal Congresso Nazionale, delle linee di programmazione generale recepite nella Mozione congressuale.

Esso ha il compito di nominare, scegliendolo tra i propri componenti, il Vicepresidente nazionale, i Responsabili della Commissione economica ed organizzativa, della Commissione didattica, della Commissione tecnico artistica, i due Responsabili di Area (Nord e Sud).

Il Comitato direttivo nazionale ha altresì il compito di nominare, anche al di fuori dei propri componenti, il Responsabile G.R.P., il Direttore didattico nazionale e i due Direttori tecnico artistici nazionali.

Ha il compito di individuare dei collaboratori esterni che dovranno essere formalmente nominati dal Presidente nazionale che ne sottoscriverà il relativo contratto.

Art. 3.5 Il Presidente nazionale

Il Presidente nazionale è l'organo a cui spetta la rappresentanza legale dell'A.N.A.M., rappresenta e spende il nome dell'Associazione nei rapporti interni ed esterni.

Il Presidente è eletto dal Congresso nazionale tra uno o più candidati eletti nel C.D.N.

Questo convoca le riunioni di tutti gli organismi nazionali e li presiede tutti ad eccezione del Congresso nazionale.

Il Presidente ha il compito di nominare il titolare, gli eventuali aiuti della Segreteria nazionale ed il tesoriere dell'associazione.

Il Presidente è l'organo titolato a sottoscrivere per conto dell'A.N.A.M. tutti i contratti di collaborazione e di fornitura.

Il Presidente può assumere anche altre cariche di qualunque tipologia e livello in organismi, enti, associazioni che perseguano fini sociali non contrastanti con quelli di A.N.A.M.

Limite alla rielezione del Presidente nazionale: la stessa persona eletta a Presidente Nazionale non può essere riconfermata in tale carica per più di n. 2 mandati consecutivi (4 anni + 4 anni).

TITOLO IV- GLI ORGANISMI TERRITORIALI E FUNZIONALI

Art. 4.1 Organismi territoriali

- Centri Soci: tutti i centri che aderiscono all'A.N.A.M. e che vengono da questa riconosciuti grazie al possesso di tutti i requisiti indicati dal presente Statuto e dal regolamento generale.

I Centri soci sono tenuti, al fine dell'iscrizione all'associazione, al pagamento "una tantum" di una quota d'iscrizione.

-Sezioni Soci: sono i gruppi di Soci che non raggiungono il numero minimo per la qualifica di "Centri Soci".

Le Sezioni Soci aderiscono all'A.N.A.M. e vengono da questa riconosciute grazie al possesso dei requisiti indicati dal presente Statuto e dal Regolamento generale.

Le Sezioni soci sono tenute, al fine dell'iscrizione all'associazione, al pagamento "una tantum" di una quota d'iscrizione.

Art. 4.2 Gli Organismi funzionali

Gli organismi funzionali dell'A.N.A.M. sono:

- 1) l'Ufficio di Presidenza;
- 2) le tre Commissioni di studio sono:
 - a) la commissione economica organizzativa;
 - b) la commissione didattica;
 - c) la commissione tecnica;
- 3) la segreteria;
- 4) la tesoreria;
- 5) il comitato didattico; 6) il comitato artistico;
- 7) il gruppo di ricerca professionale;

- 8) il collegio dei revisori dei conti;
- 9) il collegio dei probiviri;
- 10) i comitati regionali;



Art. 4.2 .1 L'Ufficio di presidenza

L'Ufficio di presidenza è l'organismo cui spettano, nell'ambito delle facoltà e delle responsabilità conferitegli dal Comitato direttivo nazionale, le seguenti responsabilità:

- 1) tracciare in base alle delibere del Comitato direttivo nazionale la strategia programmatica dell'attività dell'A.N.A.M.;
- 2) coordinare l'attività delle tre commissioni economica ed organizzativa, didattica e tecnico-artistica;
- 3) vigilare e se del caso intervenire affinché l'attività dei comitati regionali rispecchi il più fedelmente possibile le disposizioni e gli orientamenti del Comitato Direttivo Nazionale,

L'organismo è composto dal Presidente, dal Vicepresidente, dai tre responsabili delle commissioni e dai due Responsabili d'Area. Può essere invitato altresì il Responsabile G.R.P. L'ufficio di Presidenza può avvalersi della consulenza dei collaboratori esterni contrattualizzati dall'A.N.A.M.

L'Ufficio di presidenza si riunisce ogni qual volta è necessario e delibera a maggioranza relativa dei presenti. Le decisioni prese dall'organismo sono sottoposte, per approvazione e benestare esecutivo, al Comitato Direttivo nazionale.

Art. 4.2.2 Le tre Commissioni

Le Commissioni sono l'organo creato per ripartizione del Comitato direttivo nazionale.

a) Commissione economica ed organizzativa

La Commissione economica ed organizzativa ha il compito:

1. della gestione patrimoniale e finanziaria tramite la predisposizione del rendiconto di previsione e del rendiconto consuntivo;
2. della programmazione e calendarizzazione per ogni esercizio del quadriennio di mandato delle manifestazioni di carattere nazionale e interregionale dell'associazione;
3. di proporre modifiche allo Statuto nazionale e al Regolamento generale di A.N.A.M.
4. di esprimere un parere obbligatorio ma non vincolante su tutte le proposte di modifica degli Statuti e Regolamenti dei Comitati regionali;
5. della promozione e dello sviluppo quantitativo e qualitativo dei Centri soci;

6. coadiuvare gli organi dirigenziali competenti predisponendo le stipole di accordi, occasionali e duraturi, di collaborazione con consulenti e tecnici utili per la realizzazione di specifici obiettivi a breve o lungo termine;

7. dell'assistenza e consulenza ai Centri soci in materia economico organizzativa;

8. di coadiuvare il Presidente nazionale alla verifica delle richieste di dilazione di pagamento presentate dai Centri soci;

La commissione si riunisce esclusivamente in seduta ordinaria ogni qual volta se ne ravvisi la necessità su convocazione del suo Responsabile da individuarsi in un membro della Commissione nominato dal Comitato direttivo nazionale.

b) Commissione didattica

La Commissione didattica è l'organismo creato per ripartizione del Comitato direttivo nazionale che su mandato dello stesso Organo dirigenziale ha il compito:

1. di curare l'evoluzione, sotto tutti gli aspetti, del sistema didattico dell'A.N.A.M. trasmettere ai Centri soci per la formazione, la qualificazione, la specializzazione e l'aggiornamento degli associati;

2. di curare l'aggiornamento sistematico del profilo professionale di livello internazionale dell'acconciatore italiano con il supporto del G.R.P. per il suo conseguimento, dei programmi dei supporti operativi per allievi e docenti, della preparazione di questi ultimi, dello svolgimento delle prove di esame, della competenza dei componenti delle commissioni esaminatrici;

3. di monitorare lo svolgimento dei percorsi didattici tenuti nei Centri soci ed il compimento delle prove di esame per il rilascio dei vari titoli professionali di emissione A.N.A.M.

4. di fornire ogni consulenza utile ai Centri soci ed ai Comitati regionali sul tema dell'organizzazione, svolgimento, sviluppo del "sistema didattico" dell'A.N.A.M.; La commissione si riunisce esclusivamente in seduta ordinaria, ogni qual volta se ne ravvisi la necessità, su convocazione del suo Responsabile da individuarsi in un membro della Commissione nominato dal Comitato direttivo nazionale.

c) Commissione tecnico artistica

La Commissione tecnico artistica è l'organismo creato per ripartizione del Comitato direttivo nazionale che su mandato dello stesso Organo dirigenziale ha il compito:

1. di curare l'evoluzione, sotto tutti gli aspetti, dell'abilità e della tecnica degli associati nell'arte dell'acconciatura;

2. di curare l'aggiornamento sistematico dei regolamenti delle manifestazioni competitive seguendo gli orientamenti assunti nelle omologhe competizioni nazionali ed internazionali;

3. di vigilare sul regolare svolgimento delle manifestazioni competitive facendo rispettare i principi di trasparenza, pari opportunità, equità ed imparzialità tra i candidati;

4. di fornire ogni consulenza utile ai Centri soci ed ai Comitati regionali in materia tecnico-artistica finalizzata alla partecipazione alle manifestazioni competitive anche sotto il profilo dell'elaborazione di nuove linee tecnico operative e proposte di moda.

La commissione si riunisce esclusivamente in seduta ordinaria, ogni qual volta se ne ravvisi la necessità, su convocazione del suo Responsabile da individuarsi in un membro della Commissione nominato dal Comitato direttivo nazionale.

Art. 4.2.3. La Segreteria nazionale

La Segreteria nazionale è l'organismo a cui spetta il compito di curare la raccolta, la distribuzione e l'archiviazione della corrispondenza informativa ufficiale inerente l'attività degli Organi e degli Organismi dell'A.N.A.M.

In particolare, la Segreteria nazionale cura:

1. l'aggiornamento delle scritture contabili, ivi compreso libri sociali;
2. la redazione e la tenuta dei verbali di riunione del Comitato Direttivo Nazionale dell'A.N.A.M. La Segreteria nazionale è composta da un segretario titolare scelto e nominato dal Presidente nazionale a cui può essere affiancato uno o più collaboratori.

Art 4.2.4. La Tesoreria nazionale

La Tesoreria nazionale è l'organismo con la responsabilità delle operazioni contabili inerenti l'attività economica dell'A.N.A.M.

Il Tesoriere partecipa di diritto a tutte le riunioni degli organi dell'A.N.A.M.

Art. 4.2.5. Il Comitato didattico nazionale

Il Comitato didattico nazionale è l'organismo che sovrintende all'attuazione del Sistema didattico nazionale". Il Comitato collabora con la commissione didattica al fine di sviluppare e migliorare il detto "Sistema didattico". L'organismo è composto dal Direttore didattico nominato dal Comitato Direttivo Nazionale e dai Responsabili didatticiregionali individuati uno per ogni regione o macroregione dal proprio comitato regionale. Si riunisce una volta l'anno in seduta ordinaria (c.d. convegno didattico nazionale) su convocazione formale del Responsabile didattico nazionale da inviarsi almeno 30 giorni prima della data fissata.

Art. 4.2.6. Comitato tecnico-artistico nazionale

Il Comitato tecnico-artistico nazionale è composto dai Direttori tecnico-artistici femminili e maschili nominati dal Comitato Direttivo Nazionale e dai Responsabili tecnico-artistico individuati per ogni regione o macro-regione dal proprio Comitato regionale.

E' l'organismo cui spetta il compito di curare che vengano seguite le disposizioni A.N.A.M. inerenti agli aspetti tecnico artistici finalizzati alle manifestazioni di acconciatura di qualunque tipologia e livello. Tale organismo ha, altresì, la funzione di suggerire alla Commissione tecnico-artistica regionale ogni utile esperienza sulla tematica.

L'organismo è composto dai Direttori tecnico artistici maschile e femminile, nominati dal Comitato Direttivo Nazionale e dai Responsabili tecnico artistici maschile e femminile, individuati per ogni regione o macroregione dal proprio comitato regionale.

Art. 4.2.7 Gruppo di ricerca professionale (Gruppi di lavoro)

I Gruppi di ricerca professionale vengono istituiti ogni qual volta se ne ravvisi la necessità da parte di un qualunque Organo direttivo nazionale. I Gruppi vengono costituiti sfruttando la competenza dei singoli iscritti sulle tematiche individuate di volta in volta.

I Gruppi di ricerca vengono promossi dall'Organo direttivo che ne richieda il supporto e che ne cura la composizione.

Art. 4.2.8 Collegio dei revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri idonei allo scopo eletti dal Congresso dei Soci, potendoli essa sceglierli in tutto o in parte anche fra persone estranee all'Associazione.

Il Collegio dei Revisori dei conti provvede ad eleggere, nel proprio ambito, il Presidente.

I membri del Collegio dei Revisori dei conti restano in carica per quattro anni sociali e sono rieleggibili una sola volta.

Il Collegio dei Revisori deve redigere e presentare al Comitato direttivo nazionale una relazione relativa al Rendiconto economico e finanziario.

Art. 4.2.9. Il Collegio dei probiviri

Il Collegio dei probiviri è l'organismo a cui spetta, su mandato del Congresso nazionale, l'esame dei ricorsi avanzati da coloro che sono stati colpiti da provvedimento di esclusione.

Esso è composto da tre membri di età superiore ai 35 anni e 5 anni di militanza ininterrotta nell'A.N.A.M. e da altrettanti membri supplenti che subentrano in caso di vacanza di un titolare.

Il Collegio elegge al suo interno un presidente a cui spetta il compito di convocare e di presiederne le riunioni.

La convocazione per la riunione, salvo casi di estrema urgenza, dovrà essere comunicata ai membri almeno 20 giorni prima dalla data fissata.

Art. 4.3 Particolarità riguardante gli organi e gli organismi

La composizione, le modalità di elezione o di nomina e sostituzione, la durata e le prerogative degli incarichi, il ruolo, le funzioni, i compiti, le prassi operative, i poteri ed i limiti riguardanti ciascuno di tali Organi ed Organismi sono dettagliati nell'annesso Regolamento Generale.

TITOLO V- DELLE RISORSE ECONOMICHE

Art. 5.1 Le risorse economiche

Le risorse economiche dell'A.N.A.M. sono costituite:

- a) dal patrimonio, ovvero dal valore dei beni mobili e immobili di proprietà;
- b) dagli accantonamenti e/o riserve accumulati per somma dei saldi positivi e di eventuali rendite finanziarie realizzate negli esercizi annuali conclusi;
- c) dall'ammontare delle quote associative e da eventuali contribuzioni aggiuntive "una tantum" dovute dai Centri Soci per ogni esercizio sociale;
- d) da qualunque altro contributo liberamente elargito da Enti pubblici e/o privati. Tali risorse, una volta acquisite, rimangono nella disponibilità dell'A.N.A.M. per cui nessuno degli elargitori, per alcun titolo e motivo, può richiederne la restituzione nemmeno parziale.

I fondi dell'associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di un interesse.

Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'associazione e arricchire il suo patrimonio.

Art. 5.2 Il Rendiconto

Il Rendiconto viene predisposto annualmente e approvato dal Comitato direttivo nazionale.

La seduta di approvazione del rendiconto deve tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

TITOLO VI- VARIAZIONI ED INTEGRAZIONI DELLO STATUTO E DEL REGOLAMENTO GENERALE

Art. 6.1 Variazioni dello Statuto

Possono essere formulate e proposte, con le debite motivazioni, da qualunque Organo e/o Organismo A.N.A.M., ma la loro ratifica è di esclusiva competenza del Congresso Nazionale dei Delegati. Esse diventano operative, pertanto, solo dopo approvazione dell'Assemblea congressuale.

Art. 6.2 Variazioni al Regolamento Generale nazionale

Possono essere formulate e proposte, con le debite motivazioni, da qualunque Organo e/o Organismo A.N.A.M., ma la loro ratifica è di competenza, a differenza delle variazioni dello Statuto, del Comitato Direttivo Nazionale a maggioranza qualificata dei due terzi. Esse diventano, pertanto, operative subito dopo l'approvazione di tale Organo Direttivo;

Art. 6.3 Regolamenti integrativi specifici

L'A.N.A.M. può emettere tali atti integrativi per ragioni di maggiore funzionalità e coordinamento della sua attività tramite i suoi Organismi con particolare riguardo a quelli periferici quali sono i Comitati Regionali.

Le eventuali variazioni, per integrazione o semplice aggiornamento, di tali atti possono essere formulate e proposte da qualunque Organo ed Organismo A.N.A.M., ma la ratifica, affinché esse diventino operative, compete al Comitato direttivo Nazionale.

TITOLO VII-DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Art. 7.1 Infrazioni alle norme dello Statuto ed annesso regolamento Generale

Chiunque aderente all'A.N.A.M. infrange le norme del presente Statuto ed annesso regolamento generale incorre nell'applicazione dei provvedimenti disciplinari all'uopo previsti e riportati in dettaglio nello Stesso Regolamento generale

TITOLO VIII- DELLO SCIoglIMENTO DELL'A.N.A.M.

Art. 8.1 Lo scioglimento dell'associazione

L'atto di scioglimento dell'A.N.A.M. compete esclusivamente al Congresso Nazionale dei Delegati con mozione finale e nomina di n.5 liquidatori scelti tra i componenti il comitato direttivo nazionale; l'eventuale saldo di cassa deve essere devoluti ad istituzioni di beneficenza.

TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI

Art 9. 1 Rinvio al Regolamento interno per quanto non previsto dallo Statuto

Per quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia a quanto previsto dal Regolamento interno.

Art. 9.2 Ricorso alla legislazione nazionale per quanto non previsto o omesso

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Statuto e nel Regolamento Generale si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.

